

"alla sostanza delle cose, disponevano prevalentemente di stime e  
"valori previsionali, (a noi) è stata data la possibilità di riscontrare  
"oggettivamente quanto avvenuto, quindi anche la validità delle  
"previsioni, sulla base di elementi consolidati ed originati dal  
"mercato" (pag.4 resoconto sten. della 47^ seduta della Comm.  
Parlam. del 22 novembre 2000).

"(conseguentemente).....possiamo escludere, ex post, l'esistenza e  
"sintomatologie atte a configurare:.....b) l'ipotesi che l'operazione  
"atipica in rassegna, volta a conseguire i massimi realizzi di  
"mercato, abbia potuto, in termini di percentuali e tempi di "recupero  
nuocere agli interessi dei creditori della "Federconsorzi" (page.5/6  
resoconto sten. della 47 seduta della Comm. Parlam. del 22  
novembre 2000).

Si deve, pertanto, concludere che la decisione di autorizzare la  
vendita di massa dei beni ceduti sia stata opportuna ed  
intelligente. Essa non ha pregiudicato gli interessi dei creditori ma  
anzi, ha rappresentato la soluzione più idonea ed innovativa per  
consentire il loro pagamento in tempi ravvicinati anche se in  
percentuale ridotta rispetto a quella prevista, ma non inferiore a  
quella minima di legge.

Il richiamato provvedimento autorizzativo è stato preceduto dal  
parere favorevole del comitato dei creditori, dal parere  
commissario giudiziale e del suo coadiutore, dal parere del legale  
rappresentante della società debitrice, dal parere